

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. **FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E NATURA DEL CONFERIMENTO** – Levigas S.p.A. ("LEVIGAS") informa che, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/03 ("Codice della Privacy") e degli artt. 13 e 14 del **Regolamento (UE) 2016/679 ("Regolamento Privacy")**, i dati personali forniti dal cliente ("Cliente") in relazione al prodotto/ servizio erogato verranno trattati in conformità con le disposizioni del Codice della Privacy e del Regolamento Privacy, per le finalità di seguito riportate:

A) Finalità strettamente connesse all'esecuzione del contratto: i dati forniti dal Cliente saranno utilizzati per la conclusione e l'esecuzione del contratto di fornitura di gas naturale e/o energia elettrica ("Contratto") e per adempiere agli obblighi di legge derivanti dal Contratto medesimo. Verranno pertanto trattati per: **1)** l'attivazione/la disattivazione dei siti di fornitura; **2)** la gestione di eventuali variazioni contrattuali relative alle anagrafiche, la gestione degli incassi; **3)** la gestione, lettura/misure dei consumi; **4)** l'elaborazione, la stampa, l'imbastamento, la spedizione delle fatture; **5)** la gestione di eventuali richieste di informazioni, interventi, assistenza, reclami, contenziosi; **6)** la tutela e l'eventuale recupero credito, ivi incluse verifiche sulla solvibilità del Cliente. Il conferimento dei dati personali per tali finalità è obbligatorio ed un eventuale mancato conferimento può pregiudicare la fornitura dei prodotti/servizi richiesti.

B) Ulteriori Finalità: promozionali, commerciali e di marketing: previo specifico consenso del Cliente, i dati del Cliente medesimo potranno essere utilizzati, sia con modalità telematiche (quali sms, instant messaging, email, ecc.) che con modalità tradizionali (quali posta, telefono, fax e/o allegato in fattura), anche per le seguenti finalità: **i)** invio/comunicazione da parte di LEVIGAS di materiale pubblicitario, informativo, promozionale su nuovi prodotti/servizi di LEVIGAS medesima e/o di altre società controllate da/ controllanti di e/o collegate a LEVIGAS, nonché di società terze; **ii)** vendita diretta e/o collocamento da parte di LEVIGAS di prodotti/servizi, agevolazioni e promozioni di LEVIGAS medesima e/o di altre società controllate da/ controllanti di e/o collegate a LEVIGAS, nonché di società terze, mediante differenti canali di vendita o società terze incaricate; **iii)** verifica del grado di soddisfazione della qualità del prodotto/servizio erogato, studi e ricerche statistiche e di mercato, direttamente o tramite società specializzate, mediante interviste o altri mezzi di rilevazione.

C) Ulteriori Finalità: comunicazione di dati a terzi: previo specifico consenso del Cliente, i dati del Cliente medesimo potranno essere comunicati a società terze che svolgono attività nel settore del marketing, della grande distribuzione, delle telecomunicazioni, dell'intrattenimento televisivo, istituti finanziari, istituti assicurativi, consulenti, società controllate da/ controllanti di e/o collegate a LEVIGAS. Tali soggetti terzi, agendo come autonomi titolari del trattamento, potranno a loro volta utilizzare i dati del Cliente per le medesime finalità di cui alla precedente lettera B), relativamente alla promozione, al marketing ed alla vendita diretta di propri beni e/o servizi sia con modalità telematiche (quali sms, instant messaging, email, ecc.) che con modalità tradizionali (quali posta, telefono, fax e/o allegato in fattura). Il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità di cui al punto 1 lettere B) e C) è facoltativo ed un eventuale rifiuto non pregiudica la fornitura dei prodotti/servizi richiesti. Il Cliente potrà in ogni caso opporsi in qualsiasi momento a tali trattamenti, facendone semplice richiesta a LEVIGAS, senza alcuna formalità. I dati personali non saranno in alcun modo diffusi al pubblico.

2. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI – Con riferimento ai trattamenti svolti per le finalità di cui ai punti: i) 1 lettera A), la base giuridica risiede nel Contratto in corso di stipula tra il Cliente e LEVIGAS e nei connessi obblighi di legge; ii) 1 lettera B) e C), la base giuridica degli stessi risiede nei rispettivi consensi prestati dal Cliente.

I dati raccolti per le finalità di cui al punto 1 lettera A) saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quanto richiesto dalla normativa civile e fiscale vigente. I dati raccolti per le finalità di cui al punto 1 lettera B) saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a 12 mesi dal termine del rapporto contrattuale, ferma restando la periodica richiesta di conferma della volontà di ricevere da LEVIGAS informazioni commerciali e di marketing. Per il medesimo periodo di tempo saranno conservati i dati raccolti e trattati per la finalità di cui al precedente punto 1 lettera C).

3. CATEGORIA DI DATI TRATTATI E FONTE DEI DATI - I dati personali del Cliente, che potranno essere raccolti e trattati per le finalità sopra indicate, sono dati anagrafici, dati di contatto e dati contrattuali e di consumo ai fini di fatturazione. I suddetti dati potranno essere sia i) forniti volontariamente dal Cliente per la conclusione del Contratto nel corso dei contatti con i dipendenti, gli agenti, i rappresentanti, i commerciali, gli operatori telefonici di LEVIGAS preposti alle attività relative alla conclusione del Contratto o, in ogni caso, nel corso della fase di sottoscrizione del medesimo tramite qualsiasi altra modalità sia ii) comunque raccolti e trattati da LEVIGAS per dar corso al Contratto di cui al punto 1 lettera A e alle obbligazioni ad esso relative.

4. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI E CATEGORIE DI DESTINATARI – I dati saranno trattati, prevalentemente con l'ausilio di strumenti informatici/telematici, in cloud e su server, o, se necessario, con procedure manuali e, in

ogni caso, con l'adozione delle precauzioni e cautele atte ad evitare qualsiasi violazione dei dati personali, quali l'uso improprio o l'indebita diffusione dei dati stessi.

I dati del Cliente potranno essere conosciuti i) dai dipendenti e collaboratori di LEVIGAS in ragione della funzione aziendale svolta, i quali operano in qualità di soggetti autorizzati dal "Titolare", come individuato al successivo punto 5, e dallo stesso debitamente istruiti; ii) dai dipendenti e collaboratori di società controllate da/ controllanti di/ collegate a LEVIGAS, sempre in qualità di soggetti autorizzati ed istruiti da parte del predetto Titolare; iii) da soggetti terzi (fornitori di servizi tecnici, tecnologici, di postalizzazione, istituti bancari e di credito e fornitori di servizi strumentali all'erogazione dei servizi/prodotti oggetto del Contratto) e, previo specifico consenso del Cliente, per le ulteriori finalità di cui al punto 1 lettera B), debitamente nominati "responsabili del trattamento" da parte di LEVIGAS (call center, società di marketing e servizi di pubblicità e ricerche di mercato).

I dati saranno prevalentemente trattati in Italia; tuttavia, alcune attività di trattamento potrebbero essere svolte in altri Paesi, sia facenti parte che non facenti parte dell'Unione Europea, garantendo comunque i necessari standard di protezione e tutela richiesti dalla normativa nazionale e sovranazionale, quali, nel caso di trasferimento dei dati verso Paesi Extra-UE, l'adozione di Clausole Contrattuali Standard approvate dalla Commissione Europea (Decisioni n. 2004/915/CE e n. 2010/87/UE). Per ottenere una copia dei dati trasferiti all'estero o conoscere la collocazione geografica dei dati sarà possibile scrivere ai recapiti indicati al successivo punto 5.

5. TITOLARE E ALTRE FIGURE COINVOLTE NEL TRATTAMENTO DEI DATI - Il Titolare del trattamento è Levigas S.p.A., con sede in Milano, 20121 - Via Giuseppe Pozzone, 5. Per richiedere qualsiasi informazione inerente al trattamento dei propri dati personali ed esercitare i diritti di cui al successivo punto 6, nonché richiedere un elenco completo dei "responsabili del trattamento" nominati, il Cliente può scrivere al seguente indirizzo: Levigas S.p.A., Via Giuseppe Pozzone, 5 - 20121 Milano, o al seguente numero di fax: +39 0289424756 o indirizzo e-mail: privacy@levigas.it.

6. ESERCIZIO DEI DIRITTI (art. 7 Codice della Privacy e artt. 15, 16, 17, 18, 20 e 21 del Regolamento Privacy) - Ai sensi dell'art. 7 del Codice della Privacy e degli artt. 15, 16, 17, 18, 20 e 21 del Regolamento Privacy, il Cliente (ovvero l' "interessato") ha il diritto di accedere ai propri dati, e, in particolare, di ottenerne in qualunque momento la conferma dell'esistenza o meno e di conoscerne il contenuto e l'origine. Ha altresì il diritto di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la limitazione del trattamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima ovvero di chiedere il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Inoltre, il Cliente (ovvero l' "interessato") ha il diritto di chiedere la portabilità dei dati, di proporre reclamo all'Autorità di controllo e opporsi in qualsiasi momento all'utilizzo dei dati per le finalità descritte al punto 1 lettere B) e C), nonché revocare il relativo consenso, ove prestato. Si precisa che l'opposizione al trattamento relativo alle finalità descritte al punto 1 lettera B) esercitata attraverso modalità automatizzate si estende altresì a quelle tradizionali, salva comunque la facoltà di esercitare tale diritto solo in parte. Il Cliente (ovvero l' "interessato") può esercitare i suoi diritti scrivendo al seguente indirizzo: Levigas S.p.A., Via Giuseppe Pozzone, 5 - 20121 Milano, o al seguente numero di fax: +39 0289424756 o indirizzo e-mail: privacy@levigas.it.

ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI

Chiunque usi, anche occasionalmente, gas metano o altro tipo di gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della deliberazione 223/2016/R/gas. La copertura assicurativa è valida su tutto il territorio nazionale; da essa sono esclusi: a) i clienti finali di gas metano diversi dai clienti domestici o condominiali domestici dotati di un misuratore di classe superiore a G25 [la classe del misuratore è indicata in bolletta]; b. i consumatori di gas metano per autotrazione. Le garanzie prestate riguardano: la responsabilità civile nei confronti di terzi, gli incendi e gli infortuni, che abbiano origine negli impianti e negli apparecchi a valle del punto di consegna del gas (a valle del contatore). L'assicurazione è stipulata dal CIG (Comitato Italiano Gas) per conto dei clienti finali.

Per ulteriori dettagli in merito alla copertura assicurativa e alla modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro si può contattare lo Sportello per il consumatore di energia al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate nel sito internet www.arera.it.

INFORMATIVA DA PARTE DELL'AUTORITÀ: BONUS SOCIALE SULLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS

Il bonus sociale per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale è stato introdotto come misura sociale per ridurre la spesa in energia elettrica e gas naturale delle famiglie in stato di disagio economico e può essere richiesto al proprio Comune. Il bonus è previsto anche per i casi di disagio fisico, quando nel nucleo familiare è presente una persona in gravi condizioni di salute che richieda l'uso di apparecchiature salvavita alimentate ad energia elettrica. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.arera.it o chiamare il numero verde 800.166.654.

PROPOSTA di CONTRATTO PER ENERGIA ELETTRICA e GAS NATURALE



ENERGIA TRASPARENTE



CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI GAS NATURALE E DI ENERGIA ELETTRICA

ART. 1 - APPLICABILITÀ DELLE PRESENTI CONDIZIONI GENERALI E OGGETTO DEL CONTRATTO

1.1 Le presenti condizioni generali di fornitura ("Condizioni Generali di Fornitura") si applicano alla somministrazione di gas naturale a clienti il cui consumo annuo non sia superiore a 200.000 [ducentomila] Standard Metri Cubi ["**Smc**"] e alla fornitura di energia elettrica a clienti in bassa tensione il cui consumo annuo non sia superiore a 300.000 [trecentomila] kWh ("**CLIENTI**" e, singolarmente considerati, "**CLIENTE**").

1.2 LEVIGAS S.p.A., Codice Fiscale e Partita IVA 075941160967 ("**LEVIGAS**" o "**FORNITORE**"), si impegna a somministrare al CLIENTE il gas naturale destinato ad *l1*/punto/*i* di riconsegna/ consegna (ciascuno "Punto di Riconsegna" o "PDR") e/o l'energia elettrica destinata ad *l1*/ punto/*i* di prelievo/ consegna (ciascuno un "Punto di Prelievo" o "POD") indicato/*l* nella proposta di contratto ("Proposta di Contratto") che, unitamente alle presenti Condizioni Generali di Fornitura nonché agli altri allegati indicati nella Proposta di Contratto stesso, costituisce il "**CONTRATTO**". Il FORNITORE e il CLIENTE saranno di seguito denominati singolarmente "**PARTI**" e congiuntamente "**PARTI**".

ART. 2 - CONDIZIONI CONTRATTUALI E PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

2.1 Le disposizioni contrattuali contenute nella Proposta di Contratto e nelle condizioni economiche di fornitura ("**Condizioni Economiche di Fornitura**") ad essa relative prevengono sempre sulle presenti Condizioni Generali di Fornitura e sugli altri allegati, salvo ove diversamente previsto, in modo espresso, nelle presenti Condizioni Generali di Fornitura.

2.2 Il CLIENTE, con la conclusione del CONTRATTO, conferisce mandato con rappresentanza al FORNITORE perché proceda in suo nome e per suo conto a sottoscrivere la comunicazione di recesso dal precedente fornitore, nonché per espletare tutte quelle attività che, nell'ambito della regolamentazione dell'accesso alla rete, sono necessarie affinché il FORNITORE si sostituisca alla precedente impresa di vendita nel rapporto con il distributore locale (il "**Distributore**"). Il mandato si intende conferito a titolo gratuito.

2.3 Il FORNITORE si riserva il diritto di aderire a o rifiutare, a propria insindacabile discrezione, la Proposta di Contratto avanzata dal CLIENTE. Il CONTRATTO si intende perfezionato nel momento in cui il CLIENTE riceve l'accettazione scritta da parte del FORNITORE, che deve essere inviata con modalità tali da permettere la verifica dell'effettiva ricezione (quali ad esempio fax, raccomandata a/r, PEC) e deve pervenire entro 45 [quarantacinque] giorni dalla data indicata nella Proposta di Contratto.

2.4 Nel caso in cui il CONTRATTO sia concluso in luogo diverso dai locali commerciali del FORNITORE o a distanza e il CLIENTE sia un cliente finale domestico, quest'ultimo ha facoltà di recedere dal CONTRATTO entro 14 [quattordici] giorni lavorativi dalla conclusione dello stesso, senza oneri (salvo quanto di seguito previsto) e senza dover fornire alcuna motivazione, utilizzando il modulo di recesso di cui all'allegato 1. Parte B, agli indirizzi legislativi n. 6/9/2005, n. 206 [Codice del consumo], disponibile anche sul sito www.levigas.it, ed inviando debitamente compilato a LEVIGAS o mezzo raccomandata a/r o fax ai recapiti di cui all'art. 17, o, alternativamente, inviando, con le predette modalità, una qualsiasi altra dichiarazione esplicita della sua decisione di recedere dal CONTRATTO.

2.5 Il FORNITORE si riserva la facoltà di non dare esecuzione alla somministrazione di gas naturale e/o di energia elettrica se si verifica anche uno solo dei seguenti casi, che costituiscono condizioni di efficacia del CONTRATTO:

- a) il CLIENTE fornisce i propri dati in modo incompleto o non corretto;
- b) il FORNITORE non riceva tutta la documentazione necessaria per attivare la somministrazione di gas naturale e/o di energia elettrica e i servizi direttamente connessi;
- c) il contratto di trasporto ("**Contratto di Trasporto**") o il contratto di distribuzione ("**Contratto di Distribuzione**") o il contratto di dispacciamento ("**Contratto di Dispacciamento**") sottoscritti da LEVIGAS risultino invalidi o inefficaci per cause non imputabili al FORNITORE;
- d) sussistano in capo al CLIENTE morosità relative a precedenti rapporti di fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale;
- e) al momento in cui il FORNITORE richieda al Distributore l'attivazione di un Punto di Riconsegna e/o di Prelievo, lo stesso Punto di Riconsegna e/o di Prelievo o un altro Punto di Riconsegna e/o di Prelievo in capo al medesimo CLIENTE risulti già sospeso per morosità o sia pervenuta al Distributore una richiesta di sospensione relativa allo stesso;
- f) il CLIENTE risulti oggetto di una richiesta di interdizione ai sensi dell'art. ARG/el 219/2010 e s.m.i. [CAJOR];
- g) il Distributore o l'utente del trasporto e dispacciamento revochi la richiesta di accesso per scollazione nella fornitura [switching] ai sensi dell'art. B.2 dell'Allegato A della Del. ARG./gas 99/11 e s.m.i. [TMG] ovvero ai sensi dell'art. 6.4 dell'Allegato A della Del. 25/8/15 e s.m.i. [TIWOC];
- h) il CLIENTE sia iscritto nel registro dei protesti ovvero sia sottoposto a procedure esecutive e/o concorsuali;
- i) la valutazione del rischio credito effettuata da aziende di comprovata esperienza di cui il FORNITORE si avvale non risulti positiva;
- j) il FORNITORE non ottenga adeguata copertura assicurativa o plafond di credito, nei confronti del CLIENTE, da parte di prima compagnia di assicurazione o altra istituzione finanziaria specializzata, con la quale il FORNITORE ha stipulato o potrebbe stipulare accordi destinati a coprire il proprio rischio di credito commerciale;
- k) il sistema bancario non accetti l'attivazione dell'addebito diretto su conto corrente, ove previsto.

2.6 In caso di fornitura e/o fornitura ad una pluralità di Punti di Riconsegna e/o di Prelievo, qualora ci si trovi in uno o più casi di cui all'art. 2.5 solo per una parte di tali Punti di Riconsegna e/o Prelievo, il FORNITORE si riserva la facoltà di procedere, ove possibile, all'attivazione della fornitura solo per quei Punti di Riconsegna e/ o Prelievo per i quali non si sia verificato nessuno dei casi di cui all'art. 2.5.

ART. 3 - DURATA E DECORRENZA CONTRATTUALE

3.1 Il CONTRATTO decorre dal dato di effettivo inizio della somministrazione di gas naturale e/o di energia elettrica, indipendentemente dalla data indicata come "data inizio fornitura" nella Proposta di Contratto e/o nell'Allegato "Dati tecnici di somministrazione", ed è a tempo indeterminato, fatta salva la facoltà di recesso per entrambe le PARTI, da esercitarsi con le modalità e nei termini previsti dal presente CONTRATTO.

3.2 Nel caso di CLIENTE con più Punti di Riconsegna e/o di Prelievo, se la data di effettivo inizio della somministrazione non è la stessa per tutti i Punti di Riconsegna e/o di Prelievo, la durata del CONTRATTO decorrerà dall'ultima data di inizio effettivo della somministrazione. Qualora la data di effettivo inizio della somministrazione di gas naturale e/o di energia elettrica per ciascun Punto di Riconsegna e/o di Prelievo non coincidesse con la data indicata come "data inizio fornitura" nella Proposta di Contratto e/o nell'Allegato "Dati tecnici di somministrazione" (nel caso: (i) un CLIENTE abbia più Punti di Riconsegna e/o di Prelievo o, (ii) per cause non imputabili al FORNITORE, la decorrenza della fornitura per ciascun Punto di Riconsegna e/o di Prelievo non sia compatibile con la data di attivazione del servizio di distribuzione presso i medesimi Punti di Riconsegna e/o di Prelievo), la decorrenza della fornitura si intende differita alla prima data utile successiva, senza che sia configurabile alcuna responsabilità in capo al FORNITORE. Il FORNITORE provvederà a informare tempestivamente il CLIENTE dell'eventuale nuova data di avvio e delle cause dell'ovenuto ritardo mediante lettera o altro mezzo concordato con il CLIENTE.

ART. 4 – COEFFICIENTE DI CORREZIONE DEI CONSUMI DI GAS NATURALE

La determinazione del coefficiente inerente alla fornitura di gas naturale inserite dall'applicazione di due distinti coefficienti: il potere calorifico superiore convenzionale PCS di un metro cubo di gas distribuito nella località misurato alle condizioni standard, determinato dal Distributore secondo le previsioni di cui alla Del. 138/04 e s.m.i.; il coefficiente C di correzione alle condizioni standard dei consumi rilevato presso un Punto di Riconsegna *l1* di gruppo di misura *n1* dotato di apparecchiatura di correzione elettronica della misura alle condizioni standard, secondo le previsioni di cui alla Del. 367/2014/R/gas (RTDG) e s.m.i.. Qualora il gas fornito al CLIENTE sia misurato in media pressione e, se in bassa pressione, con l'installazione presso il CLIENTE di un gruppo di misura di classe non inferiore alla classe G40, il CLIENTE può attivarsi a proprie spese affinché il gruppo di misura utilizzato per la determinazione dei volumi fatturati sia corredato di un idoneo correttore omologato.

ART. 5 - MODALITÀ DI CONSEGNA E DI IMPIEGO DEL GAS E/O DELL'ENERGIA ELETTRICA

5.1 La fornitura del gas naturale è effettuata a delubro libero, misurato da contatore.

5.2 L'energia elettrica, oggetto del CONTRATTO, è immessa nella rete nazionale dai fornitori del FORNITORE, con carattere di continuità secondo modalità tecniche e standard qualitativi stabiliti dai provvedimenti in materia emessi dalle competenti autorità, salvo i casi di forza maggiore, quali definiti al successivo art. 12, e le eccezioni regolate da speciali pattuizioni scritte. Gli aspetti tecnici concernenti la natura dell'energia elettrica, comprese le responsabilità per eventuali disservizi e/o interruzioni della somministrazione, sono regolati, salvo diversi accordi scritti tra le PARTI, dalla normativa vigente in materia e dai provvedimenti che verranno emanati dalle competenti autorità per la disciplina dell'uso delle reti, ed atengono ai rapporti fra il CLIENTE ed il Distributore al quale ogni Punto di Prelievo del CLIENTE è collegato. In particolare sono a carico del CLIENTE i costi derivanti dagli eventuali adeguamenti necessari per l'avvio ed in corso della fornitura. Tali costi gli obblighi di allacciamento di Terna S.p.A. (di seguito "**Terna**") e/o del Distributore, le interruzioni o limitazioni della somministrazione dei servizi elettrici, siano esse dovute a cause accidentali, a scioperi, o a disposizioni delle competenti autorità, non danno luogo a riduzione dei costi corrispettivi, risarcimento di danni e risoluzione del CONTRATTO.

5.3 Non sono consentiti prelievi eccedenti la potenzialità massima del/*l1*/Punto/*i* di Riconsegna e/o di Prelievo. Il gas naturale e/o l'energia elettrica non possono essere utilizzati dal CLIENTE presso altre ubicazioni ovvero per usi diversi da quelli determinati dal CONTRATTO, né usufruirti da o trasferiti o in qualsiasi modo, anche a titolo gratuito, senza preventivo consenso scritto del FORNITORE.

5.4 Il CLIENTE è tenuto ad utilizzare il gas naturale e l'energia elettrica in conformità alle regole di prudenza e sicurezza. Il FORNITORE non potrà in alcun caso essere ritenuto responsabile per qualsiasi incidente occorso al CLIENTE o a terzi in conseguenza dell'uso del gas naturale e/o dell'energia elettrica in modo improprio o senza l'osservanza delle regole di prudenza e sicurezza o comunque dovuto alla non rispondenza alle norme di legge o di sicurezza degli impianti e degli apparecchi del CLIENTE stesso. Il FORNITORE, quale "cliente grossista" ai sensi dell'Art. 2 comma 5 del D.lgs. 79/99 e dell'Art. 2 comma 1 del D.lgs. 164/00, non risponde dei danni causati dall'energia elettrica e/o del gas somministrati, essendo lo stesso FORNITORE persona giuridica che acquista e vende energia elettrica e gas senza esercitare attività di trasmissione e di distribuzione.

5.5 Il gas naturale verrà consegnato in corrispondenza del punto di consegna tra l'impianto di proprietà del Distributore o gestito dal Distributore e l'impianto di proprietà o gestito dal CLIENTE a valori di pressione resi disponibili dal Distributore e previsti dalla relativa codifica di rete per la distribuzione.

5.6 Il FORNITORE, su richiesta del CLIENTE o di propria iniziativa, può richiedere in qualsiasi momento al Distributore la verifica, anche in contraddittorio, dei complessi di misura installati presso i Punti di Prelievo del CLIENTE, rimanendo a carico del soggetto che ha richiesto la verifica le spese sostenute nel caso in cui gli errori riscontrati risultino compresi entro i limiti di precisione raccomandati dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI), qualora non disposto diversamente dalla normativa vigente.

5.7 Eventuali richieste di intervento inerenti al gruppo di misura del gas naturale, ad eccezione del pronto intervento, devono essere indirizzate a LEVIGAS, la quale si farà carico di veicolare al Distributore responsabile del servizio [Del. ARG./gas 120/08]. Con riferimento al/*l1*/Punto/*i* di Riconsegna e/o di Prelievo rilevanti, il FORNITORE provvederà a stipulare il relativo contratto di distribuzione gas e i contratti di trasmissione, distribuzione e dispacciamento dell'energia elettrica. A tal fine il CLIENTE conferisce sin d'ora al FORNITORE, a titolo gratuito, mandato senza rappresentanza ex art.1705 c.c..

5.8 Il FORNITORE si impegna, in relazione alle esigenze manifestate dal CLIENTE e nell'interesse di quest'ultimo, a richiedere al Distributore l'esecuzione di attività relative alla gestione del/*l1*/Punto/*i* di Riconsegna e/o di Prelievo, quali, a titolo esemplificativo, spostamento del gruppo di misura, verifica della pressione della fornitura, verific del funzionamento del gruppo di misura. Il CLIENTE potrà reperire l'apposita modulistica facendone richiesta al Servizio Clienti LEVIGAS e/o sul sito internet www.levigas.it.

5.9 Il CLIENTE sarà tenuto al pagamento al FORNITORE dei contributi di competenza del Distributore previsti per le singole prestazioni indicate dall'Allegato A della Del. 367/2014/R/gas per la fornitura di gas naturale e dall'Allegato C della Del. 654/2015/R/el per la fornitura di energia elettrica, come successivamente modificati ed integrati, e da qualsiasi altra disposizione applicabile. Inoltre il CLIENTE riconoscerà al FORNITORE, per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore tramite lo stesso

FORNITORE, un corrispettivo di importo pari al contributo in quota fissa previsto dall'art. 11 dell'Allegato A della Del. 156/07 (IV), come aggiornato dalla normativa di volta in volta vigente, oltre al rimborso di qualsiasi onere amministrativo o altro contributo o corrispettivo da corrispondersi al Distributore e di quanto eventualmente dovuto a titolo di imposta di bollo o registrazione. A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano tra le predette prestazioni le seguenti: disattivazione della fornitura su richiesta del CLIENTE, voluta e subentro, variazione di potenza di un sito già attivo.

5.10 Il CLIENTE conferisce al FORNITORE, a titolo gratuito, mandato con rappresentanza per la sottoscrizione del "Contratto per il Servizio di Connessione alla Rete Elettrica", denominato anche "Condizioni Tecniche Relative al Servizio di Trasporto", allegato al contratto di trasporto.

5.11 Il FORNITORE non sarà ritenuto responsabile di alcuna interruzione o irregolarità della fornitura (ivi comprese le sospensioni della stessa dovute ad attività di manutenzione, riparazione, guasti agli impianti di proprietà del Distributore, manomissione del contatore, nonché di qualsiasi evento o danno derivante da azioni ed omissioni del Distributore relative ad attività di competenza di quest'ultimo ai sensi della disciplina regolamentare applicabile. In nessuno dei suddetti casi il CLIENTE avrà diritto al risarcimento di danni né quanto sopra potrà costituire motivo di anticipata risoluzione del CONTRATTO da parte del CLIENTE. Nei casi di manomissione del contatore, senza pregiudizio per quanto previsto dall'art. 11.5, l'esecuzione del CONTRATTO deve intendersi sospesa, fatta salva la fatturazione degli oneri passanti, che il Distributore dovesse fatturare al FORNITORE.

ART. 6 – DETERMINAZIONE E REVISIONE DEI PREZZI

6.1 Il prezzo della fornitura di energia elettrica è riportato nelle Condizioni Economiche di Fornitura e comprende eventuali assegni di capacità produttiva e di capacità di trasporto.

6.2 Il prezzo di cui al precedente art. 6.1 è da intendersi al netto di: a) corrispettivo per il servizio di trasporto risultante dall'applicazione dell'opzione tariffaria del Distributore, comprensiva dei corrispettivi per il prelievo di energia reattiva; b) corrispettivi per il servizio di trasmissione e misura pubblicati periodicamente dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ("ARERA"); c) maggiorazioni e componenti ARIM – ASOS – UC3 – UC6 previste per il mercato libero, nonché eventuali voci aggiuntive stabilite e/o approvate dall'ARERA, tra cui il corrispettivo a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica e tutte le componenti passanti; d) un corrispettivo o remunerazione delle attività commerciali svolte dal FORNITORE di importo commisurato al valore del corrispettivo PCV (prezzo commercializzazione vendite) previsto dall'Allegato A della 156/07 (IV), come aggiornato dalla normativa di volta in volta vigente (per le sole forniture relative a siti in media e alta tensione, non dovuti); e) i corrispettivi a copertura dei costi di dispacciamento e servizio di aggregazione delle misure ed altri eventuali oneri, come definiti dalla Del. 111/06, ARG/el 107/09 e successive modifiche ed integrazioni; f) l'IVA e le imposte erariali ed addizionali gravanti sui consumi di energia elettrica; g) eventuali corrispettivi dovuti, in base alla normativa applicabile, qualora il CLIENTE risulti moroso nei confronti di un precedente fornitore.

6.3 Si considerano automaticamente recepite in CONTRATTO tutte le variazioni dei corrispettivi, componenti, imposte che siano effettuate, di volta in volta, dalle autorità competenti, dall'ARERA o dal Distributore.

6.4 Qualora il POD oggetto della fornitura di energia elettrica per uso domestico risulti associato ad un'utenza in bassa tensione (BT) per altri usi, il CONTRATTO dovrà considerarsi nullo per impossibilità dell'oggetto e il FORNITORE non darà esecuzione alla somministrazione, fatta salva la possibilità per il CLIENTE di sottoscrivere una nuova Proposta di Contratto per la fornitura di energia elettrica, fermo restando, in tal caso, il disposto dell'art. 2.3. In deroga a quanto previsto dalle Condizioni Economiche di Fornitura, il FORNITORE applicherà ai prelievi eventualmente già effettuati dal CLIENTE il prezzo corrispondente alla componente PED, come definita dalla Del. 156/07 e successivamente modificata e integrata. Tale prezzo è da intendersi al netto delle componenti indicate all'articolo 6.2, che saranno applicate e aggiornate secondo le modalità e i tempi stabiliti dalle autorità competenti.

6.5 Il prezzo della fornitura di gas naturale è riportata nelle Condizioni Economiche di Fornitura ed è da intendersi al netto delle componenti tariffarie previste dal vigente quadro normativo e/o specificate nelle Condizioni Economiche di Fornitura (Del. 367/2014/R/gas (RTDG) e ARG/gas 04/09 (IVG), e successivi aggiornamenti) e valide per la località ove è ubicata la fornitura a copertura dei costi di trasporto, distribuzione, vendita al dettaglio e ulteriori oneri di sistema, oltre che delle imposte erariali ed addizionali gravanti sui consumi di gas naturale, dell'IVA e di eventuali corrispettivi aggiuntivi stabiliti e/o approvati dall'ARERA o definiti dal Distributore.

6.6 Il prezzo delle forniture di energia elettrica e gas naturale si intende riferito al periodo di validità dell'offerta ("Periodo di Validità dell'Offerta"), come indicato nelle Condizioni Economiche di Fornitura. Il FORNITORE potrà modificare il prezzo dandone comunicazione al CLIENTE 90 [novanta] giorni prima dello scadere del termine del Periodo di Validità dell'Offerta. In tal caso, il CLIENTE potrà esercitare il diritto di recesso di cui all'art. 11. Qualora il FORNITORE non abbia effettuato la comunicazione di variazione dell'offerta di cui sopra, le Condizioni Economiche di Fornitura si intenderanno tacitamente prorogate di 12 [dodici] mesi in 12 [dodici] mesi.

ART. 7 - ONERI DI SISTEMA E IMPOSTE

7.1 Le imposte erariali e addizionali, gravanti sui consumi di gas naturale e/o di energia elettrica, si intendono a carico del CLIENTE e sono esposte in fattura con voce separata secondo i termini ordinari previsti dalla normativa in materia, salvo che il CLIENTE, come previsto al successivo art. 7.3, richieda validamente l'applicazione di particolari agevolazioni previste dalla normativa stessa.

7.2 Salvo diverse disposizioni di legge o regolamenti e previa espressa richiesta del CLIENTE, completa delle relative dichiarazioni, effettuato alla data di sottoscrizione del CONTRATTO, compilando il "Modulo richiesta applicazione accesso ridotta o esentata", il FORNITORE si impegna a compiere i relativi adempimenti presso l'Amministrazione Finanziaria competente e ad eseguire i relativi pagamenti secondo le disposizioni applicabili.

7.3 Il CLIENTE che è nelle condizioni per richiedere l'applicazione di particolari agevolazioni previste dalla citata normativa, deve farne espresa richiesta, alla data di sottoscrizione del CONTRATTO, compilando il "Modulo richiesta applicazione accesso ridotta o esenzione" e, successivamente, dovrà rilasciare idonea dichiarazione, che formerà parte essenziale e integrante del CONTRATTO, secondo i termini e le modalità che gli verranno opportunamente indicati dal FORNITORE.

7.4 Il CLIENTE ha l'obbligo di comunicare tempestivamente per iscritto al FORNITORE, con riferimento ad ogni singolo Punto di Riconsegna e/o di Prelievo, qualunque variazione di dati e/o notizie in generale rilevanti ai fini della normativa in materia di imposte sui consumi di gas naturale e/o di energia elettrica, relative dichiarazioni e pagamenti.

7.5 Eventuali sanzioni e/o oneri eventualmente dovuti dal FORNITORE all'Amministrazione Finanziaria a causa di mancate dichiarazioni o di dichiarazioni inesatte o incomplete del CLIENTE saranno oggetto di rivalsa da parte del FORNITORE nei confronti del CLIENTE stesso. Tali sanzioni e/o oneri saranno eventualmente addebitati al CLIENTE in bolletta.

7.6 Tasse, imposte e maggiorazioni successivamente introdotte in aggiunta, modificazione e/o sostituzione di quelle esistenti sono a carico del CLIENTE, salvo i casi in cui esse siano poste a carico del FORNITORE.

ART. 8 – GARANZIE

8.1 Il FORNITORE potrà richiedere in qualsiasi momento al CLIENTE il versamento di un deposito cauzionale o la prestazione di una garanzia equivalente a garanzia degli obblighi del CLIENTE di cui al CONTRATTO, anche tramite addebito del relativo importo in bolletta. L'ammontare del deposito cauzionale o garanzia sarà determinato dal FORNITORE in conformità alle norme regolamentari vigenti.

8.2 In caso di mancato o ritardato pagamento di importi dovuti dal CLIENTE ai sensi del CONTRATTO, il FORNITORE potrà incamerare il deposito o escuere la garanzia per un ammontare equivalente a quello dei propri crediti (ivi inclusi eventuali interessi di mora e spese sostenute), senza pregiudizio per qualsiasi ulteriore diritto o azione spettante al FORNITORE ai sensi del CONTRATTO o di legge. In tal caso, il CLIENTE è tenuto a ricollocare il deposito o garanzia equivalente per un ammontare corrispondente o quello incamerato o escusso entro e non oltre 10 [dieci] giorni dalla data dell'apposita comunicazione da parte del FORNITORE ovvero, a scelta di quest'ultimo, tramite pagamento del relativo importo addebitato in bolletta.

8.3 In caso di mancata o parziale costituzione o riscossizione delle garanzie di cui sopra, il FORNITORE avrà il diritto di sospendere la somministrazione nonché di risolvere il CONTRATTO ai sensi dell'art. 11.5, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti dal FORNITORE.

8.4 Il deposito cauzionale sarà restituito al CLIENTE contestualmente all'emissione dell'ultima bolletta ai sensi del CONTRATTO, maggiorato di interessi al tasso legge, al netto delle somme eventualmente incamerate dal FORNITORE ai sensi dell'art. 8.2.

ART. 9 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

9.1 In deroga a quanto previsto dall'Allegato A dalla Del. 463/2016/R/com e s.m.i., la fatturazione delle potenze prelevate dal CLIENTE nonché dei servizi di dispacciamento e di distribuzione avrà, per quanto concerne l'energia elettrica, periodicità bimestrale per i CLIENTI che siano clienti domestici e mensile per gli altri clienti; mentre, per quanto concerne il gas, avrà, per tutti i CLIENTI, la periodicità indicata nell'Allegato A della Del. 463/2016/R/com e s.m.i.. La periodicità di fatturazione potrà essere variata dal FORNITORE con comunicazione al CLIENTE ai sensi dell'art. 16. La fattura verrà emessa entro 45 [quarantacinque] giorni solari calcolati dall'ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima fattura. Le fatture saranno inviate in formato cartaceo, oppure, su richiesta del CLIENTE che selezioni la relativa opzione nella Proposta di Contratto, tramite email.

9.2 La fatturazione avverrà sulla base dei dati relativi ai consumi effettivi del CLIENTE, sempre che tali dati siano resi disponibili al FORNITORE dal Distributore in tempo utile per la fatturazione.

9.3 Nel caso in cui i dati di cui sopra non siano resi disponibili dal Distributore ai sensi di quanto precede, il FORNITORE si riserva la possibilità di emettere fattura mensile di acconto.

9.4 L'acconto di cui all'art. 9.3 sarà calcolato, con il metodo del pro die, sulla base dei dati disponibili e con questo ordine prioritario: **per le forniture di gas**: a) autolettura valida del CLIENTE; b) consumo stimato calcolato in base al consumo medio dei 2 [due] anni precedenti o, in assenza di questo, in base al consumo medio di clienti aventi la stessa tipologia di uso del gas; **per le forniture di energia elettrica**: i) dato relativo ai consumi storici ricevuti dal Distributore; ii) consumo annuo comunicato dal Distributore competente; iii) consumo dichiarato dal CLIENTE in sede di stipula del CONTRATTO; iv) stima del FORNITORE calcolata in base ai dati tecnici del Punto di Prelievo comunicati dal Distributore.

9.5 Non appena saranno disponibili i dati sui consumi effettivi, una volta ricevute le fatture emesse dal Distributore per il servizio di distribuzione, il FORNITORE provvederà ad effettuare gli eventuali conguagli.

9.6 Il CLIENTE non domestico che si trovi nelle condizioni per richiedere l'applicazione dell'IVA ridotta al 10% in relazione alla somministrazione di gas naturale e/o di energia elettrica, dovrà rendere apposita dichiarazione alla data di sottoscrizione del CONTRATTO, o comunque entro 10 [dieci] giorni dalla data di inizio della somministrazione, come da fac-simile messa a disposizione dal FORNITORE. Qualora la predetta dichiarazione non pervenga al FORNITORE entro il termine di cui sopra, la fatturazione avverrà con applicazione dell'IVA nella misura ordinaria. Il CLIENTE si impegna a comunicare immediatamente per iscritto il venir meno delle condizioni per l'applicazione dell'IVA ridotta.

9.7 Analogamente a quanto previsto nel punto che precede, il CLIENTE che si trova nelle condizioni per richiedere l'emissione di fatture senza applicazione dell'IVA, ai sensi e per gli effetti degli art. 8, comma 2 e 8-bis, comma 2 del D.P.R. 26.10.1972 n. 633, dovrà fornire idonea dichiarazione d'intento ("**Dichiarazione d'Intento**") nei modi e nelle forme previste dalle disposizioni fiscali. La Dichiarazione d'Intento dovrà essere prodotta all'atto della sottoscrizione del CONTRATTO per l'anno in corso, o comunque entro il mese precedente quello di inizio del termine di validità della fornitura. La Dichiarazione d'Intento, con validità per legge riferita a ciascun anno solare, dovrà essere rinnovata entro il mese di dicembre con validità per l'anno solare successivo. Eventuali revocche delle predette Dichiarazioni d'Intento dovranno essere fatte pervenire al FORNITORE entro il mese solare precedente la data di decorrenza delle stesse.

9.8 Il pagamento delle fatture dovrà essere effettuato entro 20 [venti] giorni dalla data di emissione delle stesse secondo la modalità indicata nella Proposta di Contratto. Nel caso non sia selezionata una modalità di pagamento o nel caso in cui si scelga l'addebito diretto SEPA e non siano indicati i dati bancari ovvero comunque l'addebito diretto non vada a buon fine per ragioni non imputabili

al FORNITORE, il pagamento dovrà avvenire tramite bollettino postale o bonifico. Ai sensi dell'art. 1462 c.c., eventuali reclami o contestazioni non daranno diritto al CLIENTE di diffiere o sospendere i pagamenti, totali o parziali, sia di fatture di fornitura che di interessi di mora, salvo quella parte degli stessi dovuta a manifesti errori di calcolo.

ART. 10 - RITARDO NEI PAGAMENTI - PROCEDURA PER SOSPENSIONE SOMMINISTRAZIONE

10.1 In caso di ritardato pagamento di uno o più delle fatture emesse dal FORNITORE, il CLIENTE dovrà corrispondere, oltre all'importo delle fatture stesse, una somma pari agli interessi di mora calcolati su base annua come segue: (i) nel caso di un CLIENTE domestico, il tasso ufficiale di riferimento di cui all'articolo 2 del D.lgs. 213/98 [TUR] maggiorato di 3,5 (tre virgola cinque) punti percentuali (per i primi dieci giorni di ritardo, il CLIENTE, se "buon pagatore", è tenuto alla corresponsione del solo interesse legale) ovvero (ii) nel caso di un CLIENTE P.IVA o Condominio, il tasso di cui al D.lgs. 231/02 maggiorato di 8 (otto) punti percentuali, in rapporto ai giorni trascorsi dalla data di scadenza fino alla data di effettivo pagamento, senza alcuna necessità di messa in mora da parte del FORNITORE. A tale importo si aggiungono le eventuali ulteriori spese sostenute dal FORNITORE, ivi incluse quelle relative ai solleciti di pagamento delle fatture e quelle relative alle operazioni di sospensione e di eventuale riattivazione, oltre ad un importo pari a quello previsto dall'art. 11 dell'Allegato A della Del. 156/07.

10.2 Nel caso in cui il ritardo nel pagamento, totale o parziale, di uno o più bollette da parte di un cliente disalimentabile o titolare di un Punto di Riconsegna disalimentabile sia superiore o 1 [un] giorno, LEVIGAS invierà al CLIENTE apposita comunicazione di costituzione in mora mediante raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata recante l'intimazione a provvedere al pagamento degli importi scaduti entro e non oltre (i) 15 [quindici] giorni dalla data di invio della suddetta comunicazione, qualora LEVIGAS possa documentare la data di invio della stessa, ovvero (ii) 10 [dieci] giorni dalla data di ricevimento, da parte di LEVIGAS, della ricevuta di avvenuta consegna al CLIENTE della comunicazione di costituzione in mora trasmessa tramite posta elettronica certificata; ovvero (iii) 20 [venti] giorni dalla data di emissione della predetta comunicazione trasmessa tramite raccomandata, nel caso in cui LEVIGAS non possa documentare la data di invio. Decorso un termine di 3 [tre] giorni lavorativi dalla scadenza del termine di pagamento applicabile di cui sopra, LEVIGAS avrà diritto di chiedere al Distributore la sospensione dell'erogazione dell'energia elettrica e/o del gas, a seconda dei casi. In deroga a quanto precede, il FORNITORE può sospendere la somministrazione anche senza preavviso a motivo di accertata appropriazione fraudolenta dell'energia elettrica o del gas, di manomissione e rottura dei sigilli dei gruppi di misura ovvero di utilizzo degli impianti in modo non conforme al CONTRATTO. L'eventuale pagamento da parte del CLIENTE, a seguito del sollecito di cui sopra, dovrà essere comunicato dallo stesso al FORNITORE mediante invio di apposita documentazione attestante il pagamento al numero di fax indicato nella comunicazione di costituzione in mora.

10.3 Qualora il CLIENTE sia connesso in bassa tensione (BT) e sussistano le condizioni tecniche del misuratore, la comunicazione di costituzione in mora specificata che il Distributore, prima di procedere alla sospensione della fornitura, dovrà effettuare una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% [quindici per cento] della potenza disponibile. Decorsi 15 [quindici] giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di perdurante mora da parte del CLIENTE, verrà effettuata la sospensione della fornitura. Il FORNITORE richiederà al CLIENTE il pagamento delle spese relative ai solleciti di pagamento.

10.4 Il CLIENTE sarà tenuto alla corresponsione, oltre che delle somme dovute e degli interessi come sopra calcolati, anche del rimborso delle spese sostenute per la sospensione e riattivazione della fornitura nel limite dell'ammontare previsto dall'ARERA.

10.5 La procedura di sospensione della fornitura non potrà trovare applicazione in caso di mancati pagamenti da parte del CLIENTE per importi che singolarmente considerati siano inferiori al valore medio stimato di una fattura e comunque inferiori o uguali al valore della garanzia eventualmente rilasciata dallo stesso CLIENTE, nonché negli altri casi previsti dalla normativa applicabile.

10.6 La procedura per la sospensione della fornitura non potrà trovare applicazione altresì nei confronti del CLIENTE che rientri nella categoria dei "clienti finali non disalimentabili" prevista dalla Del. ARG/el 4/08 e successive modifiche ed integrazioni o che sia titolare di un Punto di Riconsegna non disalimentabile. In tali casi, il FORNITORE, qualora il CLIENTE non provveda al pagamento di quanto dovuto ai sensi del CONTRATTO, potrà risolvere i contratti di dispacciamento e di trasporto relativamente al/*l1*/Punto/*i* di Prelievo del CLIENTE interessato/i dall'inadempimento o risolvere il CONTRATTO per inadempimento e richiedere la cessazione amministrativa per morosità relativamente al/*l1*/Punto/*i* di Riconsegna del CLIENTE interessato/i dall'inadempimento. A seguito della richiesta di risoluzione dei predetti contratti di dispacciamento e di trasporto, il Distributore provvederà a trasferire il/*l1*/Punto/*i* di Prelievo del CLIENTE nel mercato di riferimento.

10.7 A seguito della chiusura di qualsiasi Punto di Prelievo o Punto di Riconsegna per sospensione della fornitura per morosità, qualora il Fornitore abbia risolto per inadempimento il Contratto ai sensi dell'art. 11, lo stesso avrà la facoltà di richiedere al Distributore la cessazione amministrativa per morosità relativa al Punto di Prelievo o Punto di Riconsegna in oggetto.

ART. 11 RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

11.1 Fatto salvo il diritto di ripensamento di cui all'art. 2.4, il CLIENTE finale domestico e il CLIENTE finale non domestico possono recedere dal CONTRATTO senza oneri in qualsiasi momento, a mezzo raccomandata a/r o posta elettronica certificata inviata al FORNITORE con preavviso di 1 [un] mese. Il termine di preavviso decorre dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso da parte del FORNITORE.

11.2 Per quanto concerne le forniture di gas naturale, nel caso in cui il recesso sia esercitato al fine di cambiare fornitore ("switching"), la comunicazione verrà effettuata, a mezzo posta elettronica certificata, dal nuovo fornitore e dovrà pervenire al FORNITORE entro e non oltre il giorno 10 [dieci] del mese precedente la data di cambio fornitore. In relazione, invece, alle forniture di energia elettrica, il recesso per conto del CLIENTE è esercitato mediante l'invio della richiesta di switching al Sistema Informativo Integrato (SII) da parte dell'utente del dispacciamento entrante. Il SII, in caso di esito positivo della richiesta di switching, provvederà a notificare il recesso, entro 1 [un] giorno lavorativo dal ricevimento della medesimo richiesta, al FORNITORE e all'utente del dispacciamento uscente. Il CLIENTE, in occasione della conclusione del contratto col nuovo fornitore, dovrà conferire a quest'ultimo un mandato con rappresentanza affinché quest' proceda in suo nome e per suo conto ad effettuare gli adempimenti necessari. In ogni caso di recesso ai sensi di quanto precede, il CLIENTE dovrà consentire al Distributore e/o a chi di competenza di effettuare la lettura del gruppo di misura per il rilievo dell'ultimo consumo alla data di scadenza del termine di preavviso.

11.3 Inevitabilmente alle forniture di gas naturale, in caso di mancato rispetto del periodo di preavviso di cui al precedente 11.2, il CLIENTE sarà tenuto a corrispondere al FORNITORE, per ciascun mese o frazione di mese di mancata fornitura, una penale di importo pari a 0,26 € al mese, fermo restando il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

11.4 Il FORNITORE ha facoltà di recedere dal CONTRATTO unilateralmente in qualunque momento e senza oneri inviandone comunicazione scritta al CLIENTE a mezzo raccomandata a/r o posta elettronica certificata, con termine di preavviso di 6 (sei) mesi decorranti dal primo giorno in cui il cliente successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione da parte del CLIENTE.

11.5 Il FORNITORE può risolvere il CONTRATTO ai sensi dell'art. 1456 c.c., salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, mediante dichiarazione inviata al CLIENTE per raccomandata a/r o posta elettronica certificata, nei seguenti casi: (i) inizio di un'azione o di un procedimento per la messa in liquidazione del CLIENTE; (ii) interruzione o sospensione dell'attività produttiva del CLIENTE; (iii) insolvenza o iscrizione del CLIENTE nel registro dei protesti e sottoposizione del medesimo a procedure esecutive e/o concorsuali; (iv) mancata accettazione da parte del sistema bancario dell'attivazione dell'addebito diretto su conto corrente, qualora prevista dal CONTRATTO come modalità di pagamento; (v) morosità del CLIENTE relativa a precedenti rapporti di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale; (vi) valutazione negativa del rischio credito in relazione al CLIENTE, effettuata da aziende di comprovata esperienza di cui il FORNITORE si avvale; (vii) mancato e/o ritardato pagamento, totale o parziale, anche di una sola fattura; (viii) mancata o parziale costituzione o riscossizione dell'eventuale deposito cauzionale o garanzia equivalente da parte del CLIENTE in violazione delle disposizioni dell'art. 8; (ix) prelievo fraudolento di gas naturale e/o di energia elettrica da parte, o a beneficio, del CLIENTE; (x) violazione da parte del CLIENTE degli obblighi o su carico previsti dall'art. 5.3 o dall'art. 16.5; (xi) qualunque mendacio, ovvero manomissione o alterazione dolosa dei misuratori o contatori, dei sig